



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione I – Affari generali e comunicazione

Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) delle Università italiane, degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

Premesse

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la tutela della proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi (nel seguito: Direzione generale), al fine di sostenere la competitività delle imprese attraverso la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale intende sostenere un percorso di innalzamento del livello di maturità delle invenzioni brevettate dai soggetti appartenenti al mondo della ricerca affinché possano diventare oggetto di azioni di sviluppo anche, e soprattutto, da parte del sistema imprenditoriale.

Il presente intervento è anche indicato all'interno della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico dell'11 luglio 2019, registrata alla Corte dei Conti il 24 luglio 2019, Reg. Prev. n. 817, che, nell'ambito dello stanziamento complessivo pari ad euro 13.106.951,00, ha altresì previsto la realizzazione di azioni dirette alla valorizzazione dei brevetti tramite il potenziamento degli interventi diretti a favorire il trasferimento tecnologico, quale il finanziamento dei Proof of Concept (PoC).

Per l'attuazione del presente bando la Direzione generale si avvale del Soggetto gestore Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, attraverso apposita convenzione stipulata tra le parti in data 25 settembre 2019, approvata con decreto direttoriale del 27 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 10 ottobre 2019, Reg. n. 1-968, con il quale sono stati destinati ai soggetti beneficiari euro 5.300.000,00.

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del presente bando si intende per:

Programma di valorizzazione: proposta di piano di azioni/interventi finalizzato alla valorizzazione di uno o più brevetti attraverso progetti di PoC.

Progetto di PoC: percorso di valorizzazione di un singolo brevetto tramite l'innalzamento del suo livello di maturità tecnologica.

Soggetto capofila: soggetto che, nell'ambito di un programma di valorizzazione presentato in forma congiunta da più soggetti (tramite atti formali perfezionati tra i soggetti stessi), è il responsabile dell'attuazione del programma medesimo ed unico referente per la Direzione generale e per il Soggetto gestore.

Soggetto gestore: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.

Art. 2 (Finalità)

La Direzione generale invita i soggetti di cui all'art. 4 del presente bando, che detengano almeno un brevetto concesso da non prima del 1 gennaio 2018 e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto, a presentare programmi di valorizzazione di brevetti di loro proprietà, attraverso progetti PoC, ai fini di innalzarne il livello di maturità tecnologica secondo la scala di TRL¹.

Le risorse complessive a disposizione ammontano ad euro 5.300.000,00 (cinquemilionitrecentomila/00).

Ai fini del presente bando, per domanda di brevetto, si intende:

- a) una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1 gennaio 2017 con un *rapporto di ricerca con esito "non negativo"*;
- b) una domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata dal 1 gennaio 2017, con un *rapporto di ricerca con esito "non negativo"*, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Per rapporto di ricerca con esito "non negativo" si intende un rapporto che evidenzi per almeno due requisiti su tre (novità, attività inventiva, applicazione industriale) almeno una rivendicazione positiva.

Art. 3 (Programmi di valorizzazione: requisiti di ammissibilità)

I programmi di valorizzazione devono contenere:

- una descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire e dei risultati attesi nella valorizzazione dei brevetti che saranno selezionati;
- una descrizione degli elementi essenziali della procedura di selezione dei brevetti che si intende adottare e della successiva gestione dei progetti di PoC selezionati, con la indicazione di:

¹ Technology readiness levels (TRL): scala di misurazione del livello di maturità tecnologica dei titoli di proprietà industriale secondo la Commissione Europea Commissione Europea "Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124".

- tempistiche del programma di valorizzazione proposto;
- requisiti di ammissione e modalità di selezione dei brevetti e dei relativi progetti di PoC;
- costi ammissibili;
- entità e modalità di finanziamento;
- criteri di valutazione dei risultati;
- un piano finanziario complessivo del programma di valorizzazione, con specifica indicazione di tutte le fonti di finanziamento previste (con indicazione della quota di cofinanziamento che verrà messa a disposizione). Nel caso di cofinanziamento da parte di un soggetto privato occorre indicare anche la denominazione e la descrizione del soggetto finanziatore;
- una descrizione del proprio portafoglio brevetti e una indicazione previsionale del numero dei brevetti e dei relativi progetti di PoC che saranno oggetto di finanziamento;
- una descrizione delle attività e delle tempistiche di monitoraggio in itinere per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi attesi.

Entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, i soggetti proponenti dovranno selezionare, secondo i requisiti di ammissione e le modalità di selezione specificate nel programma di valorizzazione presentato, i brevetti e i relativi progetti di PoC e comunicarne al Soggetto gestore gli esiti, ai sensi del successivo articolo 11.

I progetti di PoC dovranno avere una durata massima non superiore a 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione da parte dei soggetti proponenti dell'atto di concessione del finanziamento di cui al successivo articolo 9.

Art. 4 (Soggetti proponenti)

I programmi di valorizzazione di cui all'articolo 3 possono essere presentati dalle Università statali e non statali e dagli istituti Universitari ad ordinamento speciale, dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 e dagli IRCCS presenti sul territorio italiano, che detengono almeno un brevetto e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto così come specificato al precedente articolo 2.

Si precisa che gli enti pubblici di ricerca che possono presentare domanda sono quelli vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da altro Ministero e che possono presentare il programma di valorizzazione anche le Università private dotate di Ufficio di trasferimento tecnologico o di analoga struttura specificatamente dedicata al trasferimento tecnologico, formalmente costituiti alla data di presentazione della stessa. Possono altresì presentare il programma di valorizzazione anche gli IRCCS pubblici e privati.

Si specifica che i predetti soggetti saranno ritenuti ammissibili solo se in possesso del requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014.

Ciascun programma di valorizzazione può essere presentato da uno solo dei predetti soggetti oppure da più soggetti in forma congiunta. In quest'ultimo caso dovrà essere indicato un soggetto capofila, che sarà responsabile dell'attuazione del programma ed unico referente per la Direzione generale e per il Soggetto gestore nonché unico soggetto beneficiario del finanziamento concesso, e alla

proposta dovranno essere allegare le deleghe da parte di tutti gli altri soggetti.

Ciascun soggetto può presentare o partecipare ad un solo programma di valorizzazione. Nel caso in cui un medesimo soggetto presenti o partecipi a più di un programma, decadrebbero automaticamente tutti i programmi presentati.

Art. 5 (Misura del finanziamento)

L'importo del finanziamento da destinare a ciascun progetto di PoC non può essere superiore al 70% del totale dei costi ammissibili, entro il limite massimo di finanziamento di € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

L'importo massimo del finanziamento da parte della Direzione generale per ciascun programma di valorizzazione non può essere superiore ad euro 320.000,00 (trecentoventimila/00).

Art. 6 (Costi ammissibili)

I costi ammissibili al finanziamento sono i seguenti:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché impegnati nelle attività riconducibili al progetto e non inseriti a tempo indeterminato nell'organico);
- b) materiali, attrezzature e licenze software (se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibile unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utilizzo);
- c) servizi di consulenza specialistica tecnologica (tali costi non potranno essere superiori al 50% del totale dei costi ammissibili).

I costi afferenti alle diverse tipologie di spesa sono al netto di IVA nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

Saranno considerati ammissibili i costi sostenuti a decorrere dalla data di sottoscrizione, da parte del soggetto beneficiario, dell'atto di concessione del finanziamento.

Art. 7 (Termini e modalità per la presentazione dei programmi)

I programmi di valorizzazione possono essere presentati a partire dal **13 GENNAIO 2020** ed entro e non oltre il **27 FEBBRAIO 2020**, pena l'irricevibilità dei programmi stessi.

I programmi devono essere redatti sulla base di quanto riportato all'allegato 1 e devono essere trasmessi esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: poc2020@postacert.invitalia.it, indicando nell'oggetto "BANDO MISE POC 2020".

Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n.82/2005 e *ss.mm.ii.*) dal Legale Rappresentante del soggetto proponente.

I programmi presentati secondo modalità non conformi a quelle indicate ai punti precedenti non saranno presi in considerazione e non saranno oggetto di valutazione.

Art. 8 (Modalità e termini per la verifica dei programmi)

Il Soggetto gestore entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione, verifica la completezza della documentazione prodotta, la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché la rispondenza dei programmi di valorizzazione agli obiettivi e alle disposizioni del presente bando.

Il Soggetto gestore ha facoltà di richiedere, via PEC, precisazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata. Il soggetto proponente deve ottemperare alla richiesta facendo pervenire formale riscontro e gli elementi richiesti nei termini stabiliti nella richiesta stessa e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

Entro i successivi 60 giorni, i programmi saranno valutati da parte di un'apposita Commissione nominata dal Soggetto gestore, costituita da 5 componenti, di cui 2 in rappresentanza della Direzione generale, 1 in rappresentanza della C.R.U.I., 1 in rappresentanza di Netval e 1 in rappresentanza del Soggetto gestore.

La Commissione di valutazione assegnerà a ciascun programma di valorizzazione un punteggio per ognuno dei seguenti criteri:

- rilevanza tecnologica e scientifica degli obiettivi e dei risultati attesi (max 25 punti);
- efficacia e adeguatezza delle modalità e delle tempistiche di selezione dei brevetti e di realizzazione dei relativi progetti di PoC (max 25 punti);
- tipologia ed entità del cofinanziamento (cioè, eventuale apporto di risorse in cofinanziamento in misura maggiore del 30%) (max 20 punti);
- rilevanza del portafoglio brevetti detenuto dal Soggetto proponente ovvero, nel caso di presentazione in forma congiunta, dalla totalità dei soggetti coinvolti nel programma (max 15 punti);
- efficacia delle attività e delle tempistiche di monitoraggio dei PoC (max 15 punti).

Sulla base dei punteggi totali ottenuti da ciascun programma, la Commissione redige una graduatoria (in caso di parità di punteggio sarà preferito il programma che prevede una percentuale di cofinanziamento maggiore; a parità di cofinanziamento verrà preferito il programma presentato prima).

Art. 9 (Concessione del finanziamento)

Sulla base della graduatoria di cui all'articolo 8, sarà disposta l'ammissione al finanziamento nel limite delle risorse disponibili.

Qualora le risorse disponibili per il programma che occupa l'ultima posizione utile in graduatoria non fossero sufficienti a coprire l'intero importo di finanziamento richiesto, lo stesso sarà concesso

parzialmente. In tal caso il soggetto proponente dovrà formalmente accettare il finanziamento parziale dichiarando di coprire con risorse proprie la differenza non coperta dal finanziamento della Direzione generale.

L'ammissione al finanziamento sarà comunicata tramite PEC dal Soggetto gestore ed entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione il soggetto proponente dovrà riscontrare per accettazione la comunicazione di ammissione. Da tale data iniziano a decorrere i termini di cui all'articolo 3.

La mancata accettazione della comunicazione di ammissione entro il suddetto termine da parte dei soggetti proponenti determinerà l'automatica estromissione del programma di valorizzazione dalla graduatoria.

Ai fini dello svolgimento delle attività di selezione dei progetti PoC e delle attività di gestione dell'intero programma di valorizzazione, il Soggetto gestore erogherà, secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 10, una ulteriore quota di finanziamento entro il limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) che dovrà essere destinata a copertura dei costi di personale impegnato nelle attività di gestione del programma.

Entro il termine di 120 giorni dall'accettazione della comunicazione di ammissione al finanziamento, i soggetti proponenti dovranno trasmettere al Soggetto gestore, ai sensi del successivo articolo 11, gli esiti della selezione con l'elencazione dei brevetti, la descrizione dettagliata dei relativi progetti di PoC e la conferma del piano finanziario così come formulato in sede di presentazione del programma di valorizzazione.

Nel caso in cui, all'esito della selezione, il numero dei brevetti e dei relativi progetti di PoC dovesse essere inferiore rispetto a quanto indicato in modo previsionale in sede di presentazione del programma di valorizzazione, il Soggetto gestore rideterminerà il piano finanziario e il relativo ammontare di finanziamento concedibile.

Accertati gli esiti della selezione condotta dai soggetti proponenti, il Soggetto gestore delibera la concessione del finanziamento con un provvedimento di concessione che sarà trasmesso via PEC al soggetto proponente e che dovrà essere controfirmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante del soggetto proponente e ritrasmesso al Soggetto gestore entro 10 giorni dal ricevimento.

Per i programmi di valorizzazione non ammissibili o non finanziabili per carenza di risorse, in ogni caso il Soggetto gestore provvederà a dare comunicazione via PEC agli enti proponenti, indicando i motivi di esclusione.

Art. 10 (Erogazione del finanziamento)

Il finanziamento concesso sarà erogato dal Soggetto gestore secondo le seguenti modalità alternative.

- a) Erogazione in più quote:

- una quota a titolo di prima anticipazione pari al 50% del finanziamento concesso con il provvedimento di concessione del finanziamento. La richiesta di erogazione deve essere presentata, esclusivamente via PEC all'indirizzo poc2020@postacert.invitalia.it entro e non oltre 90 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere la prima quota. In tale caso il finanziamento sarà erogato ai sensi della successiva lettera b). Per i soggetti di natura privata l'erogazione della quota a titolo di prima anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da un primario istituto di credito o da compagnia assicurativa facente parte dell'elenco IVASS.
La quota di prima anticipazione sarà erogata entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte del Soggetto gestore, della relativa richiesta;
- una quota a titolo di seconda anticipazione pari al 30% del finanziamento concesso con il provvedimento di concessione del finanziamento; tale erogazione è subordinata all'accertamento, da parte del Soggetto gestore, della totale copertura dell'ammontare della prima anticipazione del 50% con le spese sostenute per le attività del programma e ritenute ammissibili. La richiesta di erogazione della seconda anticipazione deve essere presentata, esclusivamente via PEC all'indirizzo poc2020@postacert.invitalia.it unitamente alla documentazione giustificativa di spesa (buste paga, F24, fatture anche non quietanzate delle spese sostenute, etc.).
Per i soggetti di natura privata l'erogazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da un primario istituto di credito o da compagnia assicurativa facente parte dell'elenco IVASS.
La quota della seconda anticipazione sarà erogata entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte del Soggetto gestore, della relativa richiesta;
- l'ultima quota, a saldo, è corrisposta a fronte dell'avvenuta conclusione delle attività del programma di valorizzazione.
Unitamente a tale quota il soggetto beneficiario potrà richiedere il rimborso dei costi di personale impegnato nelle attività di gestione del programma, fino al limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), come previsto al precedente articolo 9.
- La richiesta di erogazione del saldo deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività del programma di valorizzazione e deve includere la relazione finale di cui al successivo articolo 11 e la documentazione giustificativa a supporto delle spese sostenute (buste paga, F24, fatture quietanzate delle spese sostenute, etc.).
Il saldo sarà erogato entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta e successivamente alla verifica, da parte del Soggetto gestore, dell'ammissibilità delle spese sostenute, del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati individuati nel programma.

b) Erogazione in un'unica quota

L'erogazione è corrisposta a fronte dell'avvenuta conclusione delle attività del programma di valorizzazione.

Il soggetto beneficiario potrà richiedere altresì il rimborso dei costi di personale impegnato nelle attività di gestione del programma, fino al limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), come previsto al precedente articolo 9.

La richiesta di erogazione del finanziamento deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività del programma di valorizzazione e deve includere la relazione finale di cui al successivo articolo 11 e la documentazione giustificativa a supporto delle spese sostenute (buste paga, F24, fatture quietanzate delle spese sostenute, etc.).

Il finanziamento sarà erogato entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta e successivamente alla verifica, da parte del Soggetto gestore, dell'ammissibilità delle spese sostenute, del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati individuati nel programma.

Per i soggetti di natura privata, tutte le erogazioni sono subordinate all'esito positivo delle verifiche circa il permanere della piena capacità giuridica del soggetto medesimo nonché l'assenza di una delle situazioni di cui al R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii.

Resta inteso che, se nel corso delle verifiche finali, e prima dell'erogazione del saldo, dovesse emergere che le somme erogate, risultino eccedenti rispetto alle spese sostenute dal soggetto beneficiario per la realizzazione del programma e ritenute ammissibili dal Soggetto gestore, il soggetto beneficiario sarà obbligato alla immediata restituzione delle predette somme eccedenti, secondo le modalità e i termini che verranno indicati nella relativa richiesta di restituzione trasmessa dal Soggetto gestore.

Art. 11 (*Monitoraggio e verifiche*)

Al fine di monitorare lo svolgimento dei programmi di valorizzazione, i soggetti beneficiari devono presentare al Soggetto gestore la seguente documentazione:

- entro il termine di 120 giorni di cui al precedente articolo 9 gli esiti della selezione (Allegato 2) con la descrizione delle attività realizzate sia in termini di promozione dell'iniziativa sia in termini di risultati ottenuti (numero di progetti PoC presentati, dipartimenti/istituti coinvolti etc.) e l'elencazione dei brevetti e dei relativi progetti di PoC selezionati, indicando gli elementi essenziali dei progetti medesimi (denominazione del progetto, caratteristiche del brevetto, piano finanziario di progetto, descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire e dei risultati attesi con la valorizzazione del brevetto, descrizione delle attività e delle tempistiche di realizzazione del progetto PoC).
Si dovrà indicare altresì che i brevetti/domande di brevetto oggetto di PoC sono stati pubblicati sulla piattaforma *Knowledge-share* raggiungibile al seguente indirizzo <https://www.knowledge-share.eu>
- in sede di richiesta di erogazione del saldo, ovvero in sede di richiesta di erogazione in un'unica quota, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività del programma di valorizzazione, una relazione finale (Allegato 3) con la descrizione delle attività svolte, dei risultati finali conseguiti con riferimento al programma di valorizzazione interamente inteso nonché ai singoli progetti di PoC; con riguardo ai singoli progetti, sarà necessario rilevare per ognuno il grado di valorizzazione conseguito anche con riferimento alla scala di TRL, il coinvolgimento del mondo imprenditoriale e/o le prospettive di coinvolgimento future (indicare l'eventuale commercializzazione del brevetto, anche in relazione al settore industriale di possibile sfruttamento del brevetto e alle applicazioni di mercato previste) e le prospettive di valorizzazione futura del medesimo brevetto.

Art. 12 (Revoche)

Il finanziamento può essere revocato:

- a. nel caso di rinuncia del beneficiario;
- b. nel caso di finanziamento concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatti o reticenti;
- c. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente avviso e/o nel provvedimento di concessione del finanziamento;
- d. per i soggetti di natura privata, nel caso in cui si concretizzi una delle situazioni di cui al R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii.

Nel caso di revoca del finanziamento il soggetto beneficiario sarà obbligato alla immediata restituzione delle eventuali somme erogate per la realizzazione del programma di valorizzazione, secondo le modalità e i termini che verranno indicati nella relativa richiesta di restituzione trasmessa dal Soggetto gestore.

Art. 13 (Pubblicazione)

Del presente bando viene pubblicato un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la versione integrale dello stesso sarà disponibile sui siti internet della Direzione generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, www.uibm.gov.it, e del soggetto gestore, Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. – Invitalia, www.invitalia.it.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Liroso